



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

Art. 1 Istituzione del servizio

Il Comune di Cassago Brianza da diversi anni ha istituito e gestisce il servizio di preparazione e distribuzione di pasti a domicilio avvalendosi della collaborazione delle Associazioni di volontariato presenti sul territorio. Qualora tale collaborazione dovesse venire a mancare il servizio verrà gestito mediante il ricorso alla normativa contenuta nel D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. .

Art. 2 Finalità

Il servizio di preparazione e distribuzione di pasti a domicilio persegue il fine di consentire al cittadino di conservare l'autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale nei casi in cui venga a trovarsi nell'impossibilità di provvedere a sé stesso, senza poter contare sull'aiuto adeguato di familiari o parenti, o venga a trovarsi in uno stato di necessità che comprometta la continuazione normale della propria vita familiare. L'intervento è finalizzato al recupero, mantenimento e sviluppo del livello di autonomia della persona nel proprio contesto di vita e nel rispetto della propria autodeterminazione.

Art. 3 Destinatari del servizio

Possono usufruire del servizio tutti i cittadini residenti nel Comune che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento possiedano i seguenti requisiti:

- essere in uno stato di malattia grave o di invalidità totale o parziale debitamente documentato, che comporti necessariamente l'aiuto da parte di altri e che, per diversi motivi non dispongano di sufficiente assistenza familiare;
- essere in situazioni di bisogno temporaneo o permanente, e che non siano in grado di gestirsi autonomamente nella preparazione e assunzione dei pasti;
- avere un'età superiore ad anni 70, salvo casi particolari (disabili, o situazioni di grave disagio sociale a rischio di emarginazione);
- assenza di parenti obbligati per legge (coniuge, figli, fratelli o sorelle, generi o nuore, cognati)
- anziani soli e senza nessun tipo di assistenza (badante)

Art. 4 Modalità di accesso

L'accesso al servizio è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato o dei familiari su modulo predisposto dal Comune (All.A)

In seguito a valutazione e verifica dell'effettivo bisogno da parte dei servizi sociali, viene comunicata al richiedente l'accettazione o meno della domanda e avviato il servizio.

L'ammissione al servizio è prioritariamente assicurata, fino a concorrenza delle risorse e dei mezzi disponibili, a favore di persone bisognose sole e in precarie situazioni sanitarie ed economiche.

Ogni anno sarà effettuata una revisione dei criteri di accesso per verificare la permanenza o meno del bisogno.



Art. 5 Modalità erogazione del servizio

Quotidianamente, esclusi i sabati e le domenica, nonché i periodi di festività e di chiusure previste dall'Amministrazione Comunale in accordo con il Responsabile del Servizio Sociale, personale incaricato dal Comune provvederà a consegnare al domicilio il pasto caldo in appositi contenitori termici;

Art. 6 Dimissione del servizio

Il servizio può essere interrotto compilando l'apposito modulo (All. B) con almeno dieci giorni di preavviso:

- su richiesta scritta dell'utente o dei parenti, salvo sempre in questo caso l'assenso dell'interessato
- su decisione del Comune per il venir meno delle condizioni di bisogno che hanno determinato l'ammissione
- su decisione del Comune in caso di protratta mancata contribuzione al costo del servizio, dopo due solleciti scritti comunicati a mezzo A.R.
- su decisione del Comune per infedele dichiarazione della situazione patrimoniale, fatto salvo il recupero delle maggiori somme dovute e la riammissione al servizio dopo la presentazione di dichiarazione rettificata.

Art. 7 Partecipazione al costo – Istituzione delle fasce ISEE

Il servizio prevede da parte dei cittadini una contribuzione per singolo pasto, da pagarsi mensilmente e posticipatamente a seguito di comunicazione dei servizi sociali del comune, in base alle fasce ISEE di appartenenza così suddiviso:

| | | |
|----------|---------------------------|----------------|
| FASCIA A | DA € 0 A € 5000,00 | € 3,00 A PASTO |
| FASCIA B | DA € 5000,01 A € 10000,00 | € 3,50 A PASTO |
| FASCIA C | OLTRE € 10.000,01 | € 4,00 A PASTO |

Art. 8

Determinazione della fascia ISEE di appartenenza

La fascia ISEE di appartenenza viene così calcolata:

- L'ISEE è lo strumento che consente, sulla base delle effettive condizioni economiche dell'interessato e del suo nucleo familiare, l'accesso ai prestazioni agevolate o servizi di pubblica utilità.

L'ISEE è un numero che rappresenta in modo sintetico la situazione economica di un nucleo familiare che viene calcolato a partire da una serie di elementi (che devono essere dichiarati da chi richiede la prestazione agevolata attraverso la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica) :

- il reddito del nucleo familiare
- il patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto (case, terreni, azioni, titoli ecc.)
- la composizione della famiglia e quindi il carico familiare
- eventuali situazioni di difficoltà o disagio (presenza di portatori di handicap ecc.)



- L'attestazione ISEE da presentare all'atto dell'iscrizione dovrà essere rilasciata gratuitamente dai CAAF o da altri enti autorizzati (INPS).

Coloro che non presentino alcuna documentazione o presentino documentazione incompleta saranno inseriti d'ufficio nella fascia C.

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente Regolamento qui definito per effetto dell'art. 1 – comma 169 – della Legge 296/06 entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2008.

Le successive modifiche tariffarie potranno essere adottate con deliberazioni di giunta comunale.

Il presente regolamento sarà sottoposto alle modalità di pubblicazione stabilite dall'art. 75 comma 6 del vigente Statuto Comunale.